

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2022
448/2022/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6096 E 6098 DEL 18 LUGLIO 2022 IN MATERIA DI CRITERI DI REGOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1220^a riunione del 27 settembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas naturale (di seguito: Codice TAR);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, che abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2022, n. 34 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, n. 541/2021 (di seguito: decreto MiTE 21 dicembre 2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/2002 e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 2014-2017);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS), e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 2018-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 757/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 795/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 794/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2018, 280/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 96/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 180/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 548/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 41/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 41/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 giugno 2022, 295/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 295/2022/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 512/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 512/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 59/2022/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 157/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 157/2022/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 213/2022/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 385/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 385/2022/R/GAS);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 (di seguito: sentenze 6096 e 6098 del 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, istitutiva dell'Autorità, prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, e richiede di definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa dell'Unione europea in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, come modificato dal decreto-legge 17/22, prevede che l'Autorità stabilisca ed aggiorni le tariffe *“in relazione all'andamento del mercato”* e *“in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*, anche tenendo conto *“del reale costo di approvvigionamento della materia prima”*;
- la direttiva 2009/73/CE definisce i criteri per la creazione di un mercato interno del gas naturale, prevedendo che gli Stati membri, tra l'altro, garantiscano l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi al sistema di trasporto basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema;
- l'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12, dispone che l'Autorità provveda *“ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”*;
- con la deliberazione 514/2013/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (4PRT, 2014-2017);
- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
- con la deliberazione 512/2017/R/GAS l'Autorità ha introdotto misure per il conferimento infrannuale di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
- con la deliberazione 575/2017/R/GAS, l'Autorità ha disposto di far decorrere la validità del 5PRT a partire dall'anno 2020, al fine di disporre di un congruo intervallo temporale per la revisione dei criteri tariffari in virtù della portata innovativa del Codice TAR rispetto alla disciplina vigente, prorogando per gli anni 2018 e 2019 (c.d. periodo transitorio) i criteri di regolazione vigenti per il 4PRT approvati con deliberazione 514/2013/R/GAS, opportunamente integrati tenendo conto degli esiti della consultazione; in tale sede l'Autorità ha, tra l'altro,

ritenuto opportuno rinviare la valutazione di eventuali ulteriori interventi di mitigazione, in particolar modo per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, nell'ambito della riforma della disciplina degli oneri generali di sistema;

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il SPRT 2020-2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le società Tirreno Power S.p.A., Sorigenia S.p.A., Sorigenia Power S.p.A., Sorigenia Puglia S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Engie Italia S.p.A., Repower Italia S.p.A., Ep Produzione S.p.A., clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto in punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica (di seguito: ricorrenti o clienti termoelettrici), hanno promosso ricorsi avverso i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto, disciplinati in particolare con la deliberazione 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio (2018-2019) e con la deliberazione 114/2019/R/GAS per il SPRT (2020-2023) – quest'ultima appellata soltanto dalla società Ep Produzione S.p.A. –, sostenendo di essere stati lesi dalle scelte regolatorie relative a:
 - a) il criterio di ripartizione tra *capacity* e *commodity* legato alla natura dei costi sottostanti il servizio (con costi di capitale allocati alle componenti tariffarie applicate alla capacità e costi operativi alle componenti applicate ai volumi) in commo), e non più una ripartizione fissa dei ricavi di riferimento alle due componenti (di misura rispettivamente pari al 70% per la *capacity* e al 30% per la *commodity*);
 - b) la ripartizione dei ricavi afferenti alla rete nazionale di gasdotti pari a 40% per i punti di consegna (c.d. *Entry*) e 60% per i punti di riconsegna (c.d. *Exit*), in luogo della precedente ripartizione pari a 50/50;
- a parere dei ricorrenti, tali scelte non sarebbero in grado di soddisfare le previsioni di cui all'articolo 38, comma 2bis, del decreto-legge 83/12, che ha dato mandato all'Autorità di adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale; inoltre, tali scelte sarebbero state assunte in contrasto con il Codice TAR in materia di strutture tariffarie armonizzate per il trasporto gas, le cui disposizioni in materia di corrispettivi tariffari sono state implementate dall'Autorità dall'1 gennaio 2020, in linea con le previsioni del medesimo Codice TAR;
- tali ricorsi sono stati accolti dal Tar Lombardia, Sezione Seconda, con sentenza 5 marzo 2020, n. 440, e dal Tar Lombardia, Sezione Prima, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 33;
- avverso le predette pronunce, l'Autorità ha interposto appello che, con le sentenze 6096 e 6098 del 2022, il Consiglio di Stato ha rigettato; in particolare, il giudice amministrativo ha confermato l'illegittimità della regolazione tariffaria dell'Autorità nella parte in cui non ha dato attuazione all'articolo 38, comma 2bis,

del decreto-legge 83/12; peraltro, è bene anche subito evidenziare che il medesimo giudice ha precisato che la disciplina prevista dall'articolo 38, comma 2bis, del decreto-legge 83/12 non impone, di per sé, un intervento sui criteri di riparto *capacity/commodity* e *entry/exit* – che, anzi, sono stati ritenuti materia sottoposta alla discrezionalità attribuita all'Autorità, e che, inoltre, sono stati ritenuti ragionevoli, legittimi e in linea con le previsioni del Codice TAR; in particolare, l'illegittimità riscontrata con le suddette sentenze *“non risiede, di per sé e in maniera atomistica, nelle modalità con cui sono stati definiti i criteri di riparto dei ricavi da recuperare (capacity/commodity e entry/exit), ma nell'approvazione di una complessiva metodologia tariffaria che non prevede speciali misure agevolative per gli operatori alto consumanti”*;

- in altre parole, il Consiglio di Stato ha posto la necessità che l'Autorità introduca, nella sua regolazione tariffaria, un trattamento differenziato degli operatori alto consumanti, al fine di garantire in loro favore speciali misure di economicità e flessibilità;
- al riguardo, il Consiglio di Stato ha anche rilevato come le misure introdotte dall'Autorità per rendere più flessibile il conferimento di capacità presso i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica di cui alla deliberazione 512/2017/R/GAS non siano sufficienti, in quanto il conferimento infrannuale: i) riguarda solo la flessibilità, ma non anche l'economicità del servizio, e pertanto non esaurisce l'intervento regolatorio per l'applicazione dell'articolo 38, comma 2bis, del decreto-legge 83/12; ii) si applica solo ai produttori di energia elettrica che, tuttavia, non esauriscono il novero dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale;
- in conclusione, il Consiglio di Stato rimette all'Autorità il compito di definire adeguati strumenti che garantiscano la flessibilità e l'economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas, evidenziando che *“il decreto-legge n. 83 del 2012 si è limitato a prevedere che l'Autorità determinasse criteri, di qualsiasi tipo, purché tali da determinare condizioni di maggiore flessibilità e risparmio a tutela dei soggetti grandi consumatori, con la conseguenza che l'individuazione degli strumenti attraverso i quali darvi attuazione non potrebbe essere operata nella presente sede (altrimenti emergendo un inammissibile sindacato giudiziale di tipo sostitutivo), dovendo essere rimessa, nella fase di riedizione del potere, alla discrezionalità tecnica dell'Autorità appellante”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 96/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica (TEE) e di applicazione delle componenti tariffarie RE ed RE_T, prevedendo, tra l'altro:
 - a) di definire l'elemento RE_{TEE} pari alla parte delle componenti tariffarie RE e RE_T a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE;
 - b) di adottare un approccio *ex-post* per la restituzione (totale o parziale a seconda della tipologia di impianto termoelettrico) dell'elemento RE_{TEE} al fine di

- evitare ogni eventuale forma di discriminazione tra diversi tipi di produttori termoelettrici, oltre che l'insorgenza di costi legati alla necessità di modificare i sistemi di fatturazione utilizzati dalle imprese di distribuzione (e di vendita) del gas naturale;
- c) che la restituzione di cui al precedente punto trovi applicazione previa richiesta da parte dei produttori termoelettrici aventi diritto, secondo modalità definite dal GSE previa consultazione e approvazione dell'Autorità;
 - con la deliberazione 548/2020/R/COM, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che:
 - a) a partire dalla competenza 1 luglio 2021, l'Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzia separatamente la parte delle componenti RE ed RE_T corrispondenti all'elemento RE_{TEE};
 - b) a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell'ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ($\Delta UC7$) dell'elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato alla copertura degli importi dell'elemento RE_{TEE} restituito ai produttori termoelettrici;
 - le disposizioni di cui alle deliberazioni 96/2020/R/EEL e 548/2020/R/COM non modificano pertanto la base imponibile delle componenti RE ed RE_T, sussistendo l'obbligo di pagare tali componenti anche da parte dei produttori termoelettrici, ma stabiliscono il diritto di tali produttori ad un parziale rimborso delle medesime componenti (rimborso formalmente a valere sul conto RE/RE_T, ma pagato con una quota parte del gettito dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM});
 - a partire dal IV trimestre 2021 sono state annullate le componenti tariffarie RE ed RE_T, nell'ambito dei provvedimenti straordinari adottati dall'Autorità per mitigare gli impatti dell'attuale congiuntura caratterizzata da forti tensioni sui prezzi delle *commodities* energetiche;
 - il decreto MiTE 21 dicembre 2021 assegna numerose funzioni all'Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore), nel quale assumono un ruolo rilevante la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (di seguito: Cassa) e, per alcuni aspetti, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: ENEA); in particolare, il decreto prevede:
 - a) l'istituzione di un elenco nazionale delle imprese gasivore, individuate quali imprese con consumo medio di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (ossia 94.582 Smc con potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), che operano nei settori con un indice di intensità di scambi internazionali non inferiore al 4% (individuati nell'allegato 1 del medesimo decreto);
 - b) i livelli di contribuzione minima alle componenti RE^{TIG} ed RE^{IG} destinate al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, che si riducono al crescere dell'indice di intensità gasivora (articolo 4);

- c) che l’Autorità provveda alla raccolta del maggior gettito necessario a carico dei clienti finali non agevolati adottando criteri di flessibilità temporale e gradualità (articolo 6);
- d) l’esonero totale dalle componenti tariffarie RE^{TIG} e RE^{IG} per i consumi di gas naturale per usi “non energetici” in misura superiore a 1 milione di Smc all’anno (articolo 7);
- e) il soddisfacimento dei requisiti relativi all’efficienza energetica da parte dell’impresa a forte consumo di gas naturale ai fini dell’ammissione alle agevolazioni (articolo 8, commi 1 e 2);
- con la deliberazione 41/2022/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto MiTE 21 dicembre 2021;
- con il documento per la consultazione 59/2022/R/GAS l’Autorità ha avviato una consultazione urgente nella quale è stata esplorata la possibilità di una prima applicazione provvisoria delle agevolazioni di cui al decreto MiTE 21 dicembre 2021 fin dall’1 aprile 2022, seppur con modalità semplificate e salvo conguaglio;
- con la deliberazione 295/2022/R/COM l’Autorità ha prorogato al 15 ottobre 2022 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 41/2022/R/GAS e ha previsto di mantenere annullate le componenti tariffarie RE ed RE_T per l’intera annualità 2022, onde permettere un avvio a regime del meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore a decorrere dalla competenza 2023;
- il documento per la consultazione 385/2022/R/GAS illustra gli aspetti regolatori relativi alle modalità operative per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie alle imprese a forte consumo di gas naturale a decorrere dall’1 gennaio 2023 in attuazione del decreto MiTE 21 dicembre 2021; tale documento per la consultazione prevede:
 - a) in analogia al sistema di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che le imprese interessate presentino alla Cassa una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni per il periodo di riferimento, ai fini della costituzione dell’elenco delle imprese gasivore beneficiarie delle agevolazioni/esenzioni;
 - b) che, alle imprese gasivore in possesso dei requisiti del decreto MiTE 21 dicembre 2021 e che non si trovino in condizioni di impresa in difficoltà, siano applicate aliquote differenziate delle componenti RE^{TIG} ed RE^{IG} per classe di agevolazione; e che, poiché tali componenti sono poste pari a zero per le imprese a cui viene attribuita una delle classi di agevolazione VAL.x, al fine del rispetto dei livelli di contribuzione minima (previsti dal medesimo decreto MiTE 21 dicembre 2021), Cassa provveda all’esazione degli importi dovuti, tramite un meccanismo di versamento in acconto nell’anno n e a conguaglio nell’anno $n+1$;
 - c) l’introduzione di una specifica componente tariffaria integrativa da applicare a tutti i clienti finali non beneficiari dell’agevolazione – allacciati sia sulla rete

di trasporto sia sulla rete di distribuzione del gas naturale – per raccogliere il gettito non versato dalle imprese gasivore;

- con il documento per la consultazione 157/2022/R/GAS, l’Autorità ha prospettato l’attribuzione del costo di trasporto del gas naturale mediante l’applicazione di un corrispettivo variabile per i clienti con minori consumi oltre a quelli che hanno diritto alle condizioni di tutela, e previsto – al fine di mantenere l’invarianza rispetto ai flussi di cassa relativi ai corrispettivi di capacità – una compensazione con Cassa delle differenze tra gli importi mensilmente applicati afferenti al corrispettivo variabile applicati agli utenti e gli importi derivanti dai corrispettivi di capacità di trasporto applicati in mancanza di variabilizzazione; l’Autorità ha inoltre ritenuto opportuno rinviare l’avvio della riforma dei conferimenti di capacità all’1 ottobre 2023;
- nell’ambito del documento per la consultazione 213/2022/R/GAS in materia di criteri tariffari per il sesto periodo di regolazione del trasporto (6PRT), l’Autorità ha ritenuto opportuno valutare, in relazione ai punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione (*city gate*) - in alternativa rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 157/2022/R/GAS - l’introduzione di conferimenti di capacità su base giornaliera, anche di tipo implicito, ai quali applicare uno specifico moltiplicatore con valore compreso tra 2,5 e 3.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas naturale (Codice TAR); tale Codice definisce la cornice regolamentare entro cui l’Autorità è chiamata a muoversi, non potendo prescindere le scelte di regolazione dei singoli Stati membri da una verifica di compatibilità con il quadro comunitario; per tale ragione, il Codice TAR non solo definisce i principi generali da seguire nella determinazione dei criteri tariffari, ma impone anche specifici obblighi di trasparenza e consultazione (articoli 26 e 28), nonché di verifica delle proposte di regolazione ad opera dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) (articolo 27);
- la consultazione finale contenente i criteri tariffari per il 5PRT (documento per la consultazione 512/2018/R/GAS) è stata inviata ad ACER, e che l’Autorità ha tenuto conto del Parere ACER del 14 febbraio 2019 in sede di approvazione dei criteri con deliberazione 114/2019/R/GAS; un processo analogo è previsto per il 6PRT, come meglio dettagliato nel documento per la consultazione 213/2022/R/GAS, nell’ambito del quale è stato previsto di pubblicare la consultazione finale indicativamente entro la prima metà del mese di ottobre 2022 ai fini del suo invio ad ACER in tempo utile per l’adozione del provvedimento finale nei primi mesi del 2023;
- una qualsiasi modifica del quadro regolatorio vigente in materia di corrispettivi tariffari del servizio di trasporto del gas naturale (ossia con decorrenza antecedente il 2024) dovrebbe essere valutata in un’ottica di coerenza con il

quadro normativo comunitario, eventualmente prevedendo una esplicita segnalazione ad ACER sulla modifica dei criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari; da tali obblighi, invece, rimangono escluse le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto finalizzate a coprire gli oneri di carattere generale.

RITENUTO CHE:

- sia compito dell’Autorità individuare gli strumenti più appropriati per l’attuazione delle sentenze 6096 e 6098 del 2022, in quanto tale scelta è stata esplicitamente rimessa dal Consiglio di Stato alla discrezionalità tecnica dell’Autorità nella fase di riedizione del potere, tenuto conto che, secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato, le misure di flessibilità ed economicità del sistema delle tariffe di trasporto in applicazione decreto-legge 83/12:
 - a) devono essere ulteriori rispetto alla disciplina dei conferimenti infrannuali per i punti di riconsegna che alimentano impianti di generazione di energia elettrica, di cui alla deliberazione 512/2017/R/GAS, che a parere del giudice amministrativo contempla le sole esigenze di flessibilità;
 - b) devono altresì essere differenti dalla modifica del riparto *capacity/commodity* o del riparto *entry/exit*, riparto che, a parere del giudice amministrativo, è stato adottato dall’Autorità nell’esercizio ragionevole dei suoi poteri “*effettivamente condizionati [...] dalla tipologia dei costi sottesi e dagli obiettivi di interesse generale perseguiti*”;
- nell’adozione di misure di flessibilità ed economicità si debba considerare che il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale comprende tutti i corrispettivi applicati agli utenti del trasporto, ossia sia i corrispettivi per i servizi di trasporto e misura del trasporto di cui ai Titoli IV e V della RTTG, sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di cui al Titolo VIII della RTTG.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno prevedere che le ulteriori misure di flessibilità ed economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, da introdurre in applicazione del decreto-legge 83/12 e in ottemperanza alle sopra richiamate sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, siano sviluppate:
 - a) in relazione alle misure di flessibilità, estendendo la possibilità di accedere a conferimenti di capacità di trasporto infrannuali, in coerenza con gli orientamenti già prospettati dall’Autorità nell’ambito del procedimento per il 6PRT;
 - b) in relazione alle misure di economicità, in coerenza con le misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale oggi vigenti o in corso di definizione, sia con riferimento ai clienti termoelettrici (cfr. deliberazioni 96/2020/R/EEL e 548/2020/R/COM), sia con riferimento ai clienti

alto consumatori diversi dai termoelettrici (cfr. decreto MiTE 21 dicembre 2021);

- per quanto riguarda le ulteriori specifiche misure di economicità per i clienti alto consumatori che possono essere adottate:
 - a) in termini generali, sia necessario considerare che le misure di economicità a beneficio di taluni clienti finali del settore del gas naturale comportano necessariamente, nell'ipotesi di recuperare il costo associato nell'ambito del medesimo settore evitando sussidi incrociati, un maggior onere per la generalità dei clienti;
 - b) ove non fosse possibile ricorrere alla fiscalità generale, sia opportuno che l'applicazione di un principio di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i clienti alto consumatori, ossia l'applicazione di un corrispettivo unitario inferiore a quote di consumo elevate, eventualmente definite per scaglioni, possa eventualmente essere valutata con esclusivo riferimento alle componenti tariffarie addizionali a copertura di oneri generali riconducibili al potere regolatorio dell'Autorità, ossia delle componenti finalizzate a recuperare oneri di servizi infrastrutturali non coperti dagli utenti dei relativi servizi (es. le componenti addizionali a copertura degli oneri di stoccaggio e rigassificazione), senza pertanto apportare modifiche alle modalità di determinazione e applicazione della tariffa di trasporto che risulterebbero verosimilmente incompatibili con il Codice TAR;
- al fine di evitare complessità amministrativa, sia opportuno che l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'intervento avvenga secondo criteri non dissimili da quelli individuati nel documento per la consultazione 385/2022/R/GAS in attuazione del decreto MiTE 21 dicembre 2021, opportunamente modificati per tenere conto del diverso ambito di applicazione che, nel caso del presente provvedimento, riguarderebbe tutti i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, inclusi anche i clienti termoelettrici, con consumo medio di gas naturale superiore a 1 GWh/anno (ossia 94.582 Smc con potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc);
- le eventuali ulteriori misure di economicità possano essere costruite secondo le medesime modalità applicative già vigenti per le agevolazioni tariffarie che saranno definite in attuazione del decreto MiTE 21 dicembre 2021, che prevedono rimborsi da parte di Cassa dei maggiori importi pagati dai clienti finali beneficiari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per ottemperare alle sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, finalizzato ad adottare ulteriori misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione del decreto-legge 83/12;
- valutare in particolare, nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, i seguenti aspetti:

- a) le componenti tariffarie addizionali in relazione alle quali far operare le misure di economicità della tariffa;
- b) l'entità delle agevolazioni tariffarie in relazione a valutazioni di impatto sia sui benefici per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, sia sugli oneri per la generalità dei clienti finali;
- c) le modalità di recupero del minor gettito conseguente all'applicazione delle ulteriori misure di economicità;
- rimandare al procedimento di revisione dei criteri tariffari per il 6PRT le valutazioni sull'introduzione di ulteriori misure di flessibilità attraverso la previsione di conferimenti infrannuali;
- richiedere all'impresa maggiore di trasporto di fornire, ai fini delle valutazioni di impatto, i dati dei prelievi di gas di tutti i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto relativi agli anni 2018-2021, non oltre il 31 ottobre 2022

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per ottemperare alle sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, finalizzato ad adottare misure di flessibilità ed economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione del decreto-legge 83/12, nei termini e nei limiti di quanto precisato in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (DIEU), conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che Snam Rete Gas S.p.A. trasmetta all'Autorità, entro il 31 ottobre 2022, i dati dei prelievi di gas di tutti i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto relativi agli anni 2018-2021;
4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 si concluda entro il 31 marzo 2023;
5. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini